



## EXTRA

### INDICE

<i>Definizioni</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Condizioni che regolano la copertura di tutela legale</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Condizioni generali di assicurazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Disposizioni in caso di sinistro</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Condizioni particolari</i>	<i>Pag. 8</i>

### DEFINIZIONI

*Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:*

<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione. Nei casi in cui il Contraente e l'Assicurato non si identificano nella stessa persona fisica o giuridica, quanto stabilito in polizza per l'Assicurato si intende valere anche per il Contraente.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
<b>Compagnia</b>	l'Impresa assicuratrice.
<b>Spese di soccombenza</b>	sono le spese legali da pagare all'avversario nel caso di esito negativo della causa. Il rimborso di queste spese è garantito entro i massimali indicati in polizza.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.
<b>Società:</b>	D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..

### CONDIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE

#### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate.

Per tali si intendono i soci iscritti alla Federcaccia alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell'ambito dell'esercizio della caccia e/o dell'attività sportiva attinente all'uso di arma da fuoco.

Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:

- spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- spese per l'intervento di legale;
- spese di un Perito nominato dall'Autorità Giudiziaria (CTU);
- spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;





## EXTRA

- spese di giustizia;
- spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;
- spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- spese per l'accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;
- spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese per l'escussione dei testimoni.

### Art. 2 Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore dei Soci Federcaccia durante l'esercizio dell'attività venatoria o di altre attività attinenti all'uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

Relativamente al presente contratto, la copertura assicurativa opera a favore di tutti i singoli tesserati Federcaccia (n. 390.000), ed ha una durata di 3 anni, con decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 15 Febbraio 2007 alle ore 24,00 del 31 Dicembre 2009 così come indicato nel frontespizio di polizza, senza obbligo di disdetta.

Annualmente, la copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato ha durata di un anno solare: pertanto decorre dalle ore 24,00 del giorno di versamento della quota associativa e del premio di assicurazione relativo e scade alle ore 24,00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile), senza obbligo di disdetta.

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

- 1) La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di cacciatore e/o attinenti all'attività sportiva relativa all'arma da fuoco.
- 2) La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all'art. n. 30 comma 1 lett. a), c), d), e), f), g), i), purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento che non sia dovuto ad una causa di estinzione del reato. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
- 3) La difesa penale per procedimenti instaurati per la violazione dell'art. 727 del Codice Penale (maltrattamento degli animali) e delle restanti ipotesi di cui all'art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157. In relazione all'Articolo 30 comma 1 lettera h) sono posti in copertura assicurativa esclusivamente i fatti illeciti previsti dall'Articolo 21 - comma 1 lettera r) e lettera u), limitatamente all'ipotesi dell'uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. Relativamente alle sole fattispecie di cui all'Articolo 30 comma 1 lettera h) e di cui all'Articolo 21 - comma 1 lettere r) e u), si prevede un sotto massimale di Euro 800,00.





## EXTRA

- 4) Le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto del fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell'articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157. Allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f), dell'art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento. La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro / sospensione del porto d'armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all'Articolo 30 comma 1 lett. h).
- 5) Difesa in sede penale per fatti derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio "l'omessa custodia di armi", ai sensi dell'art. 20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975, nonché gli articoli del Codice Penale riguardanti la detenzione di armi e "l'introduzione di armi nel parco", ai sensi dell'articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge 394.
- 6) Azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni a seguito di imputazione della legge 110/75.
- 7) Azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associate alla FIDC. Nella garanzia rientra l'azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell'attività venatoria.

### Art. 3 Esclusioni

In relazione ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito dall'articolo n. 2 "Persone e rischi assicurati";
- vertenze relative a beni immobili;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

L'assicurazione non è prestata inoltre per:

- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

### Art. 4 Estensione Territoriale

La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi alla Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo.

Le garanzie assicurative valgono con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

### Art. 5 Massimali

Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino al massimale di € 10.330,00 per sinistro, senza limite annuo, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 2 - paragrafo 3.





## EXTRA

### **Art. 6 Composizione del Premio Anticipato**

La Contraente riconosce un premio annuale, comprensivo di imposte, di Euro 1,40 pro-capite per ogni Socio della Federcaccia e viene anticipato sulla base di n. 390.000 persone, fatto salvo quanto indicato nel frontespizio di polizza relativamente alla prima rata (15.02.2007 31.03.2007).

### **Art. 7 Regolazione del premio**

Il premio esposto in polizza è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le varianti intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro la data del **15 aprile** dell'annualità successiva di ciascun anno la Contraente fornirà per iscritto all'Assicuratore il numero degli Associati.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle tasse governative. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Assicuratore deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

### **Articolo 7 BIS Clausola andamento tecnico di Polizza.**

Con il presente Articolo si conviene che, entro il 30 settembre 2008, si provvederà al computo del seguente rapporto:

#### attivo

- la percentuale dell'80% dei premi imponibili, comprensivi delle regolazioni premio, di competenza dell'esercizio 2007.

#### passivo:

- la percentuale del 100% dei sinistri pagati e riservati avvenuti nell'esercizio 2007.

Qualora il rapporto risultante dal porre a numeratore il passivo come sopra determinato ed a denominatore l'attivo dovesse essere diverso da 100 il premio afferente l'esercizio 2008 verrà rideterminato riducendo o incrementando quello 2007 della medesima percentuale in cui si sia concretata tale differenza con il massimo del 20%. Tale rideterminazione avverrà tramite apposito documento che verrà emesso entro il 31 Dicembre dell'annualità assicurativa in corso.

Analogamente verrà determinato il premio afferente l'esercizio 2009 con la precisazione che ai fini del computo di attivo e passivo verrà preso in considerazione anche l'esercizio 2008.





**EXTRA**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **Art. 3 Modifiche della assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

### **Art. 5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 Recesso in caso di sinistro**

La Compagnia dichiara di rinunciare alla facoltà di recesso in caso di sinistro.

### **Art. 7 Durata e decorrenza della convenzione**

La presente polizza inizia alle ore 24,00 del giorno 15 febbraio 2007 e termina alle ore 24 del 31 Dicembre 2009, pertanto la presente assicurazione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

### **Art. 8 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

### **Art. 9 Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.





## EXTRA

### **Art. 10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 11 Adeguamento costante: (omissis)**

## **DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO**

### **Art. 12 Inizio dell'evento assicurativo**

La garanzia vale per i sinistri insorti nel periodo di validità della tessera del singolo Socio, secondo quanto previsto dall'Art.2 Persone e rischi assicurati, semprechè manifestatisi e denunciati entro sei mesi dalla cessazione della validità della tessera associativa stessa.

Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione.

Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi insorti dopo tre mesi della decorrenza del contratto di assicurazione.

### **Art. 13 Modalità per la denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Compagnia il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

I termini di decorrenza della prescrizione saranno conteggiati dal giorno in cui viene notificata al Socio l'infrazione oggetto della presente copertura di Tutela Legale.

### **Art. 14 Libera scelta del legale – Gestione della vertenza**

La Compagnia, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'Art. 9 "Foro competente" delle precedenti Condizioni Generali Di Assicurazione. L'Arbitro provvede secondo equità.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.





## EXTRA

La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il Terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia.

La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale. L'incarico professionale al legale o al perito verrà conferito esclusivamente dalla Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. Le Sezioni Provinciali F.I.D.C. comunicheranno alla Compagnia annualmente i nominativi e gli indirizzi dei legali o eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza, ai quali verranno affidate le difese dei propri associati

### **Art. 15 Anticipata risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, interdizione o inabilitazione dell'Assicurato o qualora questi subisca un concordato preventivo o la sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso sono da considerarsi interrotte con liberazione del da ogni ulteriore prestazione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

Si prende reciprocamente atto di quanto segue:

- 1) A parziale modifica dell'art. 13 "Modalità per la denuncia del sinistro" delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Compagnia o alla Sezione Provinciale F.I.D.C. di appartenenza il procedimento penale pendente a suo carico. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo di accadimento, nonché l'indicazione degli articoli di legge contestati. Allegata alla denuncia sinistri dovranno essere inoltrati tutti i verbali in fotocopia delle autorità intervenute, anche se intervenute successivamente al reato contestato.
- 2) A parziale modifica dell'art. 14 "Libera scelta del Legale - Gestione della vertenza" delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che l'Assicurato (ed i Consigli Regionali), all'atto della denuncia del sinistro o comunque entro tre mesi dallo stesso, sceglie il legale tra quelli indicati dalla Sezione Provinciale F.I.D.C. di appartenenza o dalla sezione Provinciale FIDC corrispondente agli uffici giudiziari competenti per il sinistro in questione e ne dà comunicazione, tramite la stessa, alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato verrà rilasciata dall'Assicurato.

L'incarico professionale al legale verrà conferito direttamente dalla Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva o dell'operato del legale. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito.





## EXTRA

- 3) Si intendono inclusi gli eventi derivanti dalle prove e gare cinofile, nonché per addestramento dei cani nei luoghi e nei tempi consentiti dalle vigenti leggi, regolamenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché per coloro che detengono mezzi di caccia e richiami, anche durante il periodo di divieto dell'attività venatoria.
- 4) La Compagnia si impegna a fornire alla Taverna S.p.a. di Brokeraggio Assicurativo un dettagliato rapporto trimestrale sui sinistri aperti e liquidati .
- 5) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato a norma del DLgs n. 209/05 e senza onere alcuno a suo carico, la gestione del presente contratto a Taverna S.p.A di Brokeraggio Assicurativo a decorrere dal **15 FEBBRAIO 2007**.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker.

E in particolare:

- a. il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto fintanto che tale incarico resti in vigore;
- b. ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dal broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla delegataria avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione dall'Impresa stessa;
- c. la delegataria entro e non oltre 30 giorni provvederà all'emissione dei documenti relativi alla polizza e li farà avere al broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché alla trasmissione dei relativi premi.

FEDERAZIONE ITALIANA  
DELLA CACCIA

(Timbro e firma)

D..A.S.  
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.





# APPENDICE

Broker: Taverna S.p.A.

Sigla 01.612

Polizza Extra n. 193247

App. n. 1

**CONTRAENTE/ASSICURATO**  
**FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**  
Via Salaria, 298/A  
00199 - ROMA

Con la presente appendice si conviene che:

- A) In relazione al contenuto dell'Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - ultimo punto - delle Condizioni Generali di Contratto - si precisa che, relativamente alle spese per l'escussione dei testimoni, si devono intendere le sole spese di viaggio.
- B) In relazione al contenuto dell'Articolo 2 - PERSONE E RISCHI ASSICURATI - punto 2 - delle Condizioni Generali di Contratto - si precisa che la legge in argomento è la n. 157 del 11/02/1992 .
- C) In relazione al contenuto dell'Articolo 2 - PERSONE E RISCHI ASSICURATI - punto 5 delle Condizioni Generali di Contratto, si precisa che la legge in argomento è la n. 394 del 06.12.1991 in tema di aree protette.
- D) A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo 14 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE - GESTIONE DELLA VERTENZA e alle CONDIZIONI PARTICOLARI comma 2 , si concede all'Assicurato la facoltà di designare un legale, anche se non esercitante nel Circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per l'istruzione del procedimento penale, purchè il legale prescelto risulti tra quelli indicati dalla Sezione Provinciale F.I.D.C.
- E) Si precisa infine che, nelle Condizioni Generali di Contratto, il termine "sinistro" viene a sostituire l'espressione " procedimento penale a suo carico".

FERMO TUTTO IL RESTO.

il Contraente

(timbro e firma)

D.A.S.  
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Redatta in triplice esemplare in Verona, il 15 Febbraio 2007

APP/3 - 10.000 - 03/05

